**INFORMATIVA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2, 7° COMMA, DEL DECRETO LEGGE N.132/2014**

Io sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in proprio, ovvero quale Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , specificamente individuati come da mandato e informativa sulla privacy,

dichiaro di essere stato informato dall’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) del Foro di Treviso in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, 7° comma, del D.L.n.132/2014,

1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili concernente la vicenda relativa alla domanda giudiziale di ripetizione dell’indebito verso la società di Energia per l’addebito dell’addizionale Accisa; 2) che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redata a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese; 3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 4) che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, 1° comma, c.p.c.; 5) che le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell’art. 20 c.p.c. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.c. in quanto applicabili; 6) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine preso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.

(Firma leggibile) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_